

I matrimoni tra una parte cattolica e una parte non battezzata. La questione terminologica

di G. Paolo Montini

Premesse

Dare nome o, meglio, denominare le cose è segno di potere: non tanto nel senso deteriore del termine, ossia di arbitrio e prevaricazione, ma soprattutto nel senso più nobile di porre ordine tra le cose in modo tale da costituire un programma ordinato di convivenza basato sulla conoscenza di ciascuna di esse.

In questa attività non sarà difficile scoprire gli elementi fondamentali della legislazione: la legge come ordinazione della ragione promulgata da chi è responsabile della comunità.

Per tale ragione il diritto è attento alle denominazioni e, seppur raramente, perché «*omnis definitio in iure periculosa est*», ha articoli di legge deputati esclusivamente alla denominazione delle cose.

In questo breve articolo si vorrebbe verificare la denominazione di quei matrimoni che sono contratti da una parte cattolica con una parte non battezzata. In particolare se possa a questi matrimoni applicarsi propriamente la denominazione di *matrimoni misti*.

Nel Codice vigente

Matrimonium mixtum

La locuzione *matrimonium mixtum* nel Codice vigente ricorre sette volte.

L'occorrenza più importante è sicuramente nella titolazione del capitolo VI («*De matrimoniis mixtis*») del titolo VII («*De matrimonio*») del libro IV sulla funzione di santificare della Chiesa. Il capitolo

VI comprende i canoni dal 1124 al 1129. All'interno del capitolo due canoni riportano la locuzione *matrimonium mixtum*: si tratta del can. 1127 § 1 e del can. 1128. La iscrizione del capitolo rapportata al suo contenuto indurrebbe a credere che il significato qui della locuzione *matrimonium mixtum* equivale a matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica. Infatti, il can. 1124, che dà l'avvio al capitolo, tratta del «*matrimonium inter duas personas baptizatas*» e richiede semplicemente la «*licentia*» per la celebrazione. I successivi canoni 1125-1128 nella loro formulazione non contraddicono il concetto di matrimonio tra due parti battezzate. Si deve, però, osservare che il Legislatore ha voluto¹ chiudere il capitolo con il can. 1129, che attiene ai matrimoni «*quibus obstat impedimentum disparitatis cultus*», ossia i matrimoni tra una parte cattolica e una non battezzata, e lo ha fatto per disporre l'applicazione a questi matrimoni della normativa di cui ai canoni precedenti 1127 e 1128. Questa tecnica legislativa singolare non permette di essere certi della limitazione della nozione di *matrimonium mixtum* di cui nell'iscrizione del capitolo ai matrimoni tra due persone battezzate.

L'occorrenza nel can. 1147 del termine *matrimonium mixtum* è ambivalente: «Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti»². Se, pertanto, con il privilegio paolino, è concesso alla parte cattolica di contrarre nozze con una parte non battezzata devono essere osservate anche le disposizioni dei canoni sui matrimoni misti: pare di capire le disposizioni dei canoni 1124-1129. Indirettamente il canone veicola una nozione di *matrimonium mixtum* che comprende anche il matrimonio tra parte cattolica e parte non battezzata³.

¹ «Venit nunc quaestio an in illo capite de matrimoniis mixtis aliquo modo dici vel innui debeat etiam matrimonia disparis cultus venire sub nomine "matrimonia mixta". Aliqui Consultores proponunt ut in illo capite inseratur novus canon qu[o] dicatur sub nomine "matrimonia mixta" venire matrimonia quibus obstat impedimentum sive mixtae religionis sive disparitatis cultus. Alii Consultores sunt contrarii et praeferunt ut in cap. de matrimoniis mixtis fiat referentia ad can. 285, § 1 [impedimentum disparitatis cultus]» («*Communicationes*» 9 [1977] 364). L'esito della discussione fu appunto l'inserzione del can. 1129 alla fine del capitolo sui matrimoni misti, contrariamente ad una prima decisione favorevole all'espunzione (cf *ibid.*, p. 357).

² «Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concedere potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, contrahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de matrimoniis mixtis».

³ Cf «*Communicationes*» 10 (1978) 113; 34 (2002) 217-219. Si deduce l'ampiezza del significato di *matrimonium mixtum* nel can. 1147 anche dal fatto che se si fosse voluto contenere il significato

L'occorrenza del can. 1148 § 2 è all'apparenza simile a quella precedente: nel caso di un poligamo, «il matrimonio, dopo che si è ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma legittima, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto»⁴. In questo caso la nozione di *matrimonium mixtum* comprende ancor più chiaramente il matrimonio tra parte cattolica e parte non battezzata⁵. Il riferimento, infatti, è solo a questo matrimonio ed inoltre il rimando non è al capitolo VI, ossia ai *canoni* sui matrimoni misti, ma genericamente alle norme che reggono i matrimoni misti.

L'occorrenza del can. 1165 § 2 è molto interessante: «In singoli casi [la sanazione in radice] può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui nel can. 1125 per la sanazione di un matrimonio misto [...]»⁶. Se si considerano le fonti del canone, appare chiaro che in questo canone *matrimonium mixtum* comprende anche il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata⁷. Se, però, si considera che nel Codice vigente per i matrimoni misti (ossia tra due parti battezzate) non è più previsto un impedimento⁸, mentre per la sanazione in radice si prevede la dispensa da un impedimento, poteva legittimamente sorgere in questo singolo caso il dubbio dell'applicabilità del can. 1125 concernente le cosiddette cauzioni per i matrimoni misti.

L'ultima occorrenza, quella del can. 112 § 1, 3°, è al di fuori della parte dedicata al matrimonio: «Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio: [...] 3° i figli di quelli, di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica,

di *matrimonium mixtum* ai soli matrimoni tra battezzati erano disponibili per il Legislatore altre locuzioni non troppo complicate, come, per esempio, «servatis etiam, si opus sit, aliis [praescriptis] de iure servandis».

⁴ «In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto baptismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure servandis».

⁵ Cf «Communicationes» 10 (1978) 113-116; 34 (2002) 224-225.

⁶ «Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti [...]».

⁷ Cf «Communicationes» 10 (1978) 124-125; 34 (2002) 276-278. Cf pure U. NAVARRETE, *Vis clausulae "servatis praescriptis can. 1061" in sanatione in radice matrimonii mixti per facultates M.P. "Pastorale munus" concessas*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 54 (1965) 301-308.

⁸ Curiosamente sembra proprio che la cancellazione dell'*impedimentum mixtae religionis* abbia favorito nei cann. 1147, 1148 § 2 e 1165 § 2 il passaggio alla denominazione generale «matrimoniis mixtis».

che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa rituale [...]»⁹. Benché comunemente si creda che nella maggioranza dei casi il canone si applicherà per un matrimonio tra parti battezzate, *matrimonium mixtum* comprende nel canone menzionato a pari e del tutto propriamente anche il matrimonio tra parte cattolica e parte non battezzata¹⁰.

I rimandi

Se il testo del Codice non è risolutivo del significato di *matrimonium mixtum*, i rimandi normativi del Codice sono molto più problematici. Il can. 1129 stabilisce che le disposizioni dei cann. 1127-1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto; il can. 1086 § 2 stabilisce che la dispensa dall'impedimento di disparità di culto e, quindi, la celebrazione di un matrimonio al quale si oppone quell'impedimento, non deve avvenire se prima non siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125-1126.

Ora, poiché il capitolo VI sui matrimoni misti è composto di sei canoni, e il primo attiene al principio e l'ultimo all'impedimento di disparità di culto, ne risulta che tutta la normativa codiciale sui matrimoni misti si deve applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto¹¹.

⁹ «Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritualis sui iuris adscribuntur: [...] 3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualement legitime transierit».

¹⁰ Il can. 112 § 1, 3° riguarda il passaggio da una Chiesa *sui iuris* ad un'altra da parte dei figli prima dei quattordici anni. Tratta di tre fattispecie diverse. La prima fattispecie prevista attiene ai figli di genitori, i quali, entrambi, hanno ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica di passare ad un'altra Chiesa *sui iuris* (n. 1): essi seguono i genitori in questo passaggio. La seconda fattispecie prevista attiene ai figli di genitori, i quali appartengono a Chiese *sui iuris* diverse; al momento di celebrare le nozze un coniuge ha dichiarato di voler accedere alla Chiesa *sui iuris* dell'altro coniuge (n. 2): in tal modo alla fine i figli si trovano di fronte a genitori che appartengono alla medesima Chiesa *sui iuris* e li seguono in questa appartenenza. La terza fattispecie prevista attiene al caso in cui uno solo dei genitori è cattolico («in matrimonio mixto»). In questo caso, ovviamente, i figli appartengono alla Chiesa *sui iuris* del genitore cattolico (cf, per analogia, can. 29 § 1 CCEO). Ora, se questo (unico) genitore cattolico passa legittimamente ad un'altra Chiesa *sui iuris*, i figli seguono il genitore nel passaggio. Ordinariamente si può immaginare che il genitore cattolico passi ad un'altra Chiesa *sui iuris* per voler essere più vicino (dal punto di vista della tradizione liturgica) all'altro coniuge, ortodosso, e che, pertanto, il matrimonio misto di cui parla il can. 112 § 1, 3° sia un matrimonio di due parti battezzate. *Ma ciò non è vero sempre*. Si può, infatti, immaginare (e forse è addirittura il caso più frequente) che il coniuge cattolico appartenente ad una Chiesa *sui iuris* orientale e unito in matrimonio con un musulmano («in matrimonio mixto»: matrimonio con un non battezzato), trasferendosi in un Paese occidentale chieda ed ottenga legittimamente di passare alla Chiesa (*sui iuris*) latina in ragione, per esempio, della maggiore diffusione di questa Chiesa nel Paese e dell'assenza ivi di proprie chiese. I figli, in questo caso, seguono questo (unico) genitore cattolico nel passaggio. E questo è il caso di cui (anche) tratta il can. 112 § 1, 3°.

¹¹ Cf anche «Communicationes» 34 (2002) 107.

Si deve convenire che questa non è certo una buona premessa per la distinzione tra la nozione di *matrimoni misti* e quella di matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto.

Altre denominazioni codiciali

Il Codice rinuncia alla specifica e propria denominazione dei matrimoni misti in cui una parte sia non battezzata e, all'occorrenza, usa alcune locuzioni piuttosto descrittive: «il matrimonio tra due persone, di cui una battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata» (can. 1086 § 1: «matrimonium inter duas partes, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica et altera non baptizata»); «il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata» (can. 1118 § 3: «matrimonium inter partem catholicam et partem non baptizatam»); «il matrimonio al quale si oppone l'impedimento di disparità di culto» (can. 1129: «matrimoniis, quibus obstat impedimentum disparitatis cultus, de quo in can. 1086 § 1»).

Il punto di partenza

Una più circostanziata valutazione del dato codiciale testé presentato proviene dalla preistoria del medesimo¹².

Tutto ha origine nel Concilio, nel quale il *Votum de matrimoniis sacramento* propone che

«si separino le leggi circa i matrimoni di una parte cattolica con una parte battezzata non cattolica da quelli di una parte cattolica con una parte non battezzata [...] affinché, salve le esigenze del diritto divino, le leggi canoniche provvedano più opportunamente alle condizioni delle persone, secondo la mente del decreto sull'Ecumenismo e la dichiarazione sulla libertà religiosa»¹³.

¹² Cf U. NAVARRETE, *Matrimonia mixta in Synodo Episcoporum*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 57 (1968) 653-692; ID., *Commentarium canonicum ad Litt. Ap. motu proprio datas "Matrimonia mixta" 31 mart. 1970*, *ibid.*, 59 (1970) 423-469.

¹³ «Ad matrimonia mixta quod attinet, quo opportunius salvis exigentiis iuris divini, leges canonicae conditioni personarum consulant, ad mentem Decreti de Oecumenismo necnon declarationis de libertate religiosa, optandum est praecipue, ut separentur praescripta circa matrimonium partis catholicae cum parte baptizata non catholica et partis catholicae cum parte non baptizata»: *Votum de matrimoniis sacramento. Textus emendatus*, n. 5, presentato nella *Congregatio generalis CXXVI* del 19 novembre 1964, in *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi*, vol. III, pars VIII, Città del Vaticano 1976, p. 469. Si tratta del testo nel quale fu riassunto il decreto sul matrimonio, che non sarebbe stato promulgato dal Concilio, al fine di fornire alla Commissione per la revisione del Codice materiale di cui tener conto nella futura legislazione.

Considerata l'autorevolezza della fonte, la prima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi (1967), che aveva all'ordine del giorno i matrimoni misti, non poteva trascurare l'indicazione; ed, infatti il Sinodo professa che «Ecclesia nullatenus ex aequo tractat matrimonium partis catholicae cum parte baptizata non catholica, et matrimonium partis catholicae cum parte non baptizata»¹⁴.

Appare logico, pertanto, che ci si soffermasse sulla terminologia: se due cose non sono trattate allo stesso modo dovranno avere denominazioni diverse. Ma qui cominciarono le sorprese.

Alla prima domanda «Utrum retinenda sit terminologia nunc in usu (matrimonium mixtum, impedimentum mixtae religionis, impedimentum disparitatis cultus)» 116 Padri si dichiararono favorevoli al mantenimento (*placet*), 64 contrari (*non placet*)¹⁵.

Alla seconda domanda, poi, «Utrum expediat novam terminologiam introducere, ex. gr. "matrimonium interconfessionale" et "matrimonium dispar"», il dissenso fu netto: 110 Padri si opposero ad una nuova terminologia (*non placet*), 29 vi erano favorevoli, 41 favorevoli con alcune riserve (*placet iuxta modum*)¹⁶.

Alcune conclusioni sulla terminologia utilizzata dal Codice

A partire dalla autorevolissima¹⁷ richiesta del Sinodo dei Vescovi di mantenere la terminologia classica e tradizionale, la lettura del Codice vigente non può che condurre alla conclusione che P. Navarrete ha sinteticamente e icasticamente rappresentato:

«La simbiosi – certamente nociva o almeno non positiva – della disciplina riguardante le due specie di matrimoni misti continua nel diritto vigente e oserei dire che per certi versi è ancora più accentuata rispetto alla disciplina

¹⁴ *Argumenta de quibus disceptabitur in primo generali coetu Synodi Episcoporum. Pars altera*, Città del Vaticano 1967, p. 30. Ciò non impedì che ai Padri fosse posta tutta una serie di quesiti nei quali la distinzione professata non era più ripresa in alcun modo.

¹⁵ Cf G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Prima Assemblea generale (29 settembre – 29 ottobre 1967)*, Roma 1968, p. 434. Nella votazione sono registrate anche «altre risposte 6 (qui e nel quesito seguente vengono così catalogati i pareri di 6 Padri i quali hanno dato ai due quesiti insieme un'unica risposta: 4 *placet* e 2 *non placet*); astenuto 1» (*ibidem*).

¹⁶ *L.cit.*

¹⁷ In riferimento ai documenti successivi si può condividere l'osservazione che «haud facile indigitare poterit alia lex ecclesiastica, cuius promulgationi consultatio adeo universalis et aperta praecesserit» (U. NAVARRETE, *Commentarium canonicum*, cit., p. 425, n. 6). Di fatto Paolo VI, ordinariamente rispettosissimo delle consultazioni collegiali, apre il *motu proprio Matrimonia mixta* del 31 marzo 1970, cioè all'indomani delle assise sinodali, con la aperta definizione di «Matrimonia mixta, id est matrimonia inita a parte catholica cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata» (AAS 62 [1970] 257).

del passato [...] [Il capitolo *De matrimoniis mixtis*] ha suscitato il dubbio se nel CIC il termine "matrimonia mixta", restringendo il senso onnicomprensivo definito da Paolo VI, si applichi soltanto ai matrimoni misti tra battezzati. A mio parere, il termine "matrimonia mixta", continua ad avere lo stesso senso largo che aveva prima, dando adito agli stessi inconvenienti già tradizionali in materia»¹⁸.

Terminologie alternative problematiche

Uno degli argomenti che scoraggiarono l'abbandono della terminologia tradizionale sui matrimoni misti è stato senz'altro da un lato la varietà e dispersione delle proposte di denominazioni alternative, dall'altro le carenze delle principali nuove denominazioni. Nel Sinodo dei Vescovi del 1967, per esempio, furono proposte le seguenti denominazioni: «*Matrimonium cum non christiano, m. mixtum cum non baptizato, m. mixtum, m. interreligiosum o interreligionale, m. diversae fidei* e, analogamente, *obstaculum diversae fidei, impedimentum diversae religionis, imp. defectus fidei*»¹⁹.

Ci si limita ad esaminare due espressioni tra le più proposte ed utilizzate, mostrandone pregi e limiti.

Matrimonio interreligioso

Una denominazione abbastanza diffusa nel postconcilio è matrimonio interreligioso, per designare il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata²⁰. Ha dalla sua parte una immediata comprensione del termine e una buona traducibilità nelle lingue moderne²¹.

Parrebbe che vi siano anche ragioni per alcune riserve sulla denominazione matrimonio interreligioso: nel Sinodo dei Vescovi del 1967 il termine per certi versi analogo (*matrimonio interconfessionale*) fu respinto. Le riserve sono soprattutto tre: sembrerebbe porre indebitamente o suggestivamente sullo stesso piano le diverse

¹⁸ U. NAVARRETE, *L'impedimento di "disparitas cultus" (can. 1086)*, in AA.Vv., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, p. 115.

¹⁹ G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, cit., p. 426.

²⁰ Cf, per esempio, P. BIANCHI, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2009³, pp. 885, 911, 913, 917, 918; G.P. MONTINI, *Il matrimonio interreligioso: il dialogo possibile*, in AA.Vv., *Cristianesimo e religioni in dialogo*, Brescia 1994, pp. 203-226.

²¹ Cf S. GANSTER, *Religionsverschiedene Ehe*, in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, III, Paderborn 2004, pp. 427-430. Cf pure *ibid.*, II, Paderborn 2002, p. 809, da *Mischehe* si rimanda sia a *Religionsverschiedene Ehe* sia a *Konfessionsverschiedene Ehe*.

religioni; non considererebbe sufficientemente il fatto che la parte non battezzata potrebbe non appartenere ad alcuna religione²²; non si limita ai matrimoni in cui una delle parti è cattolica, ma per sé comprende ogni matrimonio tra persone di diverse religioni: ora, se in un matrimonio interreligioso non vi è una parte cattolica, quel matrimonio per il diritto canonico è per la maggior parte indifferente²³.

Matrimonio dispari

La denominazione è esemplata dall'impedimento detto di «disparità di culto» ed era già usata talvolta prima del Concilio sia in lingua latina²⁴ sia in altre lingue.

Nel Sinodo dei Vescovi del 1967 *matrimonium dispar* è presentata come una denominazione nuova, corrispettiva a *matrimonio interconfessionale*. Il vantaggio della denominazione matrimonio dispari sta nel fatto che in tal modo si avrebbe un termine adatto per quei matrimoni misti in cui vi è una parte non battezzata. Lo svantaggio sta nel fatto che *matrimonium dispar* «è molto insolito ed è quasi intraducibile nelle varie lingue moderne»²⁵.

Il suo uso attuale è piuttosto raro e, pare, limitato all'ambito scientifico²⁶.

Conclusioni

La conclusione delle riflessioni sulla questione terminologica è naturale: la denominazione *matrimonia mixta/matrimoni misti* continua ad essere pertinente *anche* per indicare il matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata²⁷.

²² Cf S. GANSTER, *Religionsverschiedene Ehe*, cit., p. 428: «u[nd] einer ungetauften Person, die einer anderen od[er] keiner Religionsgemeinschaft angehört».

²³ Se si sposa un anglicano con una buddista, la qualificazione di matrimonio interreligioso non rileva canonicamente perché non è il diritto canonico (positivo) che regge questo matrimonio e, in particolare non si dà in esso impedimento di disparità di culto.

²⁴ Cf, per esempio, J. SCHEEPERS, *De regimine matrimonii disparis* [Analecta Gregoriana n. 145/B/16], Roma 1964; U. NAVARRETE, *De convalidatione matrimonii (cc. 1133-1141)*, Ad usum Auditorum, Romae 1964-1965, p. 132: «Scholion II. De matrimoniis mixtis aut disparibus»; cf pure *ibid.*, pp. 132-138.

²⁵ G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, cit., p. 333.

²⁶ Cf, per esempio, G. BONI, *Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in Aa.Vv., *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, Città del Vaticano 2002, p. 23; G.P. MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in QDE 5 (1992) 287-295.

²⁷ Cf, per esempio, AA.VV., *I matrimoni misti*, cit., in cui si tratta indifferentemente di matrimoni tra parti battezzate e tra parte cattolica e parte non battezzata.

Può essere opportuno elencare le ragioni che sono nel caso a favore della denominazione *matrimoni misti*:

- l'autorevole ed esplicita scelta della I Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi nel 1967, seguita, seppur discretamente, dal Codice vigente;
- l'identità della normativa canonica che regge i matrimoni tra battezzati, di cui una parte è cattolica e l'altra non cattolica, e i matrimoni tra una parte cattolica e una parte non battezzata. Per la verità si tratta della normativa procedurale non già della normativa sostanziale²⁸; si tratta della normativa universale (codiciale) non già di quella particolare²⁹; nondimeno si tratta di una parte consistente e molto visibile della normativa canonica, ossia delle *condizioni (ad liceitatem)* perché sia concessa la licenza (*ad liceitatem*) o la dispensa (*ad validitatem*) al fine di permettere il matrimonio misto;
- la distinzione con tutta la materia dello scioglimento dei matrimoni, che concerne altri tipi di matrimonio, in cui è rilevante il battesimo e non più l'essere cattolico, come nel caso dei matrimoni misti. Infatti, mentre canonicamente il matrimonio è misto solo se una parte è cattolica, lo scioglimento del matrimonio è previsto in linea teorica se una delle due parti non è battezzata, rimanendo in linea teorica irrilevante se l'altra parte battezzata sia o no cattolica. Non a caso la materia degli scioglimenti conosce una propria terminologia che prescinde dalla nostra (cf, per esempio, *matrimonium ratum tantum*: can. 1061 § 1)³⁰;
- la distinzione pure dall'insieme dei matrimoni tra persone di diversa appartenenza religiosa: la nozione canonica di matrimonio misto concerne solo i matrimoni in cui una parte sia cattolica;

²⁸ Dal punto di vista sostanziale si sa che i matrimoni misti, tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica, richiedono la licenza dell'ordinario, mentre i matrimoni misti, tra una parte cattolica e una parte non battezzata, richiedono la dispensa *ad validitatem* dall'impedimento di disparità di culto.

²⁹ Il can. 1126 rimanda, seppur in forma limitata ed esecutiva, alla normativa delle singole conferenze episcopali. Da uno sguardo complessivo non parrebbe d'altronde che la legislazione particolare delle conferenze episcopali abbia (finora) approfittato dello spazio e della libertà concessa per distinguere esplicitamente con profitto tra le specie di matrimoni misti.

³⁰ Cf, per esempio, B. UGÈ, *Scioglimento del matrimonio non sacramentale: questione terminologica*, in QDE 22 (2009) 38-54.

- la pacifica coesistenza con altre denominazioni più specifiche (di carattere sociologico, per esempio) necessarie o utili per peculiari applicazioni, esecuzioni o specificazioni della comune normativa canonica³¹.

A ciò si aggiunga un certo vantaggio che proviene della immediata comprensibilità in ambito civile e anche in ambito ecumenico, in cui pare riscontrarsi una certa diffusione della denominazione di *matrimoni misti*.

In conclusione si può ritenere che *per l'ambito canonico* la denominazione *matrimoni misti* comprenda sufficientemente, *nell'area normativa di elezione*, ossia quella delle condizioni per l'accesso alla celebrazione del matrimonio canonico, sia i matrimoni di due battezzati, di cui una parte sia cattolica e l'altra no, sia i matrimoni di cui una parte sia cattolica e l'altra non battezzata. *In questo ambito*, pertanto, la denominazione *matrimoni misti* è da considerare propria.

Altri ambiti di riflessione, sia nel diritto canonico sia contigui allo stesso, oppure considerazioni supplementari di chiarezza, possono o debbono legittimamente portare ad introdurre, nella denominazione o nelle denominazioni, ulteriori specificazioni adatte agli scopi propri, come, per esempio, l'indicazione sociologica o religiosa singola di considerazione³², la *explicatio terminorum in limine* della trattazione³³, la comprensione stretta o larga della (pur medesima) nozione di matrimonio misto³⁴.

G. PAOLO MONTINI
Palazzo della Cancelleria
00120 Città del Vaticano

³¹ «Tutte le altre norme [oltre l'impedimento di disparità di culto], dal punto di vista canonico, sono comuni a tutte le specie di matrimoni misti, compresi quelli ai quali osta l'impedimento di disparità di culto. Si lascia alla prudenza pastorale la loro diversificata applicazione, che può essere più o meno flessibile nei singoli casi concreti a seconda del tipo di matrimonio misto e delle circostanze di persone, tempi e luoghi» (U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in QDE 5 [1992] 276).

³² Basti qui ricordare, per esempio, la produzione canonica sui matrimoni tra cattolici e musulmani (cf, per esempio, AA.VV., *Il matrimonio tra cattolici e islamici*, cit.).

³³ Cf, per esempio, PONTIFICIUM CONSILIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, *Directoire pour l'application des Principes et Normes sur l'Oecuménisme*, 25 marzo 1993, n. 143; P. ERDÖ, *I matrimoni misti nella loro evoluzione storica (La disparità di culto)*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, cit., p. 11: «Nel presente contributo, sotto matrimoni misti intendiamo sia i matrimoni contratti tra cristiani (cattolici) e non battezzati che i matrimoni, che, nel Codice vigente, vengono menzionati nei canoni 1124-1128».

³⁴ Cf, per esempio, «senso proprio/senso ampio» (cf, per esempio, P. BIANCHI, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., p. 913; cf pure p. 917); «In the broad/strict sense» (cf, per esempio, J. MARATIL, *Mixed Marriages and the Pastoral Issues in India. A Canonical Outlook*, in «Eastern Legal Thought» 8 [2009] 8).